

Oggetto OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare per l'anno 2016 a copertura delle spese derivanti dall'effettuazione di visite fiscali richieste dall'Agenzia, in adempimento degli obblighi di legge come meglio precisati in motivazione, le seguenti somme:

1. € 650,00 a favore dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 – con sede legale e amministrativa in Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO – P.I /C.F. 09737640012.
2. € 450,00 a favore dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - con sede legale e amministrativa in Corso Svizzera, 164 - 10149 TORINO - P.I /C.F. 9737190018.
3. € 100,00 a favore dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - con sede legale e amministrativa in Via Martiri XXX Aprile 30 - 10093 Collegno (TO) - P.I /C.F. 09735650013.
4. € 200,00 a favore AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - con sede legale e amministrativa in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - P.I /C.F. 9736160012.

Motivazione

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 9 dell'art. 16 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 11/2011), le pubbliche amministrazioni sono tenute a disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.

Il controllo in ogni caso è richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

In merito agli oneri delle visite fiscali, il legislatore nazionale era intervenuto con art. 17 comma 23 lettera e) del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto legge n.112/2008 (convertito con legge n. 133/2008) i commi 5 bis e 5 ter. Il primo comma prevedeva esplicitamente che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. Il comma 5 ter vincolava una quota delle risorse per il servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di cui al comma 5 bis.

Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n. 207 del 10/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato decreto legge n. 78/2009 (convertito

con legge n. 102/2009) nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008) i commi 5 bis e 5 ter .

In particolare la Corte, nella predetta sentenza, ha ritenuto che il comma 5 bis, sopra richiamato, "non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di 'tutela della salute' si pone in contrasto con l'art.117, terzo comma della Costituzione" e che il comma 5 ter "che vincola una quota delle risorse per il servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni".

Pertanto gli oneri delle visite fiscali effettuate dalle aziende sanitarie su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rimangono a carico delle amministrazioni richiedenti.

L'importo da impegnare, sulla base dello storico delle visite richieste ed effettuate, del numero di dipendenti residenti nei distretti di competenza delle diverse ASL, con riferimento al 2016 e sulla base dei dati attuali, personale residente in zona di competenza, e considerando l'applicazione delle tariffe I.N.P.S. di cui al D.M. 12/10/2000 aggiornate in seguito al decreto 08/05/2008 del Min. del Lavoro e della Previdenza sociale², si ritiene debba essere:

1. € 650,00 a favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
2. € 450,00 a favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
3. € 100,00 a favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
4. € 200,00 a favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

Applicazione

La somma di € 1.400,00, impegnata con il presente provvedimento, è applicata sui codici del Piano Finanziario del Bilancio 2016, corrispondenti ai codici del Piano Finanziario del Bilancio 2015, nel seguente modo:

Beneficiario	Importo	Codifica gestionale dell'approvando PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
ASL TO1	€ 247,00	530	199	ALTRI SERVIZI- Trasporto ferroviario	10	1	1	103	U 1.03.02.99.999
	€ 403,00	530	299	ALTRI SERVIZI - TPL	10	2	1	103	
ASL TO2	€ 171,00	530	199	ALTRI SERVIZI- Trasporto ferroviario	10	1	1	103	
	€ 279,00	530	299	ALTRI SERVIZI - TPL	10	2	1	103	
ASL TO3	€ 38,00	530	199	ALTRI SERVIZI- Trasporto ferroviario	10	1	1	103	
	€ 62,00	530	299	ALTRI SERVIZI - TPL	10	2	1	103	
ASL TO4	€ 76,00	530	199	ALTRI SERVIZI- Trasporto ferroviario	10	1	1	103	
	€ 124,00	530	299	ALTRI SERVIZI - TPL	10	2	1	103	

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016, trova applicazione l'art. 163 comma 3³ del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Il Ministero dell'Interno con decreto del 28 ottobre 2015, come rettificato dallo stesso Ministero con decreto del 9 novembre 2015, ha differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a. tassativamente regolate dalla legge;*
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correnti, tassativamente regolate dalla legge, si ritiene di poter procedere al relativo impegno di spesa per l'anno 2016 come sopra applicato.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁴.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 25 gennaio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 25 gennaio 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107, 182 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² In nota all'estratto conto trasmesso dall'ASL TO2, n. 3654 del 07/11/2013, ns prot. 6479/2013, del 09/12/2013, è precisato che a partire dal 01/02/2002 a seguito di disposizione Regionale del 31/01/2002 sono applicate le seguenti tariffe INPS aggiornate: Visite domiciliari € 41,67; Mancata reperibilità € 28,29; Visite ambulatoriali € 11,36; Spese di amministrazione € 4,13.

³ Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

⁴ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.